

DISCIPLINARE

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI LAVORI , BENI E SERVIZI

INDICE

Articolo 1 – Scopi

Articolo 2 – Ambito di Applicazione

Articolo 3 – Struttura Elenco Operatori Economici

Articolo 4 – Soggetti Ammessi e Requisiti di Ammissione Elenco Operatori Economici

Articolo 5 – Modalità di iscrizione Elenco Operatori Economici

Articolo 6 – Modalità di Aggiornamento Elenco Operatori Economici

Articolo 7 – Verifiche

Articolo 8 – Informazioni Generali

Articolo 9 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Elenco Operatori Economici

Articolo 10 – Criteri di gestione e movimentazione dell'Elenco Operatori Economici

Articolo 11 – Trattamento dei Dati Personali

Articolo 12 – Norma di coordinamento

Articolo 1 (Scopi)

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (detto altresì Albo Fornitori) da interpellare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco, in conformità al Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di IGEA Spa e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Articolo 2 (Ambito Di Applicazione)

L'elenco operatori economici sarà utilizzato da IGEA S.p.A. nei seguenti casi:

- ✓ Indagini di mercato propedeutiche all'espletamento di procedure negoziate ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
- ✓ In base all'art. 125 del D.Lgs 163/06 per Lavori, servizi e forniture in economia

Articolo 3 (Struttura Elenco Operatori Economici)

L'elenco operatori economici è articolato, per quanto riguarda l'Albo Fornitori LAVORI, in opere generali e specializzate di cui al D.P.R. n. 207/2010; per l'Albo Fornitori BENI E SERVIZI in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell'elenco allegato al presente Disciplinare.

L'operatore economico che si vuole iscrivere all'Albo Fornitori LAVORI, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse ma potrà essere invitato a presentare offerta solo per lavori d'importo pari o inferiore a € 150.000,00.

L'operatore economico che si vuole iscrivere all'Albo Fornitori BENI E SERVIZI ha facoltà di registrarsi fino ad un massimo di 5 categorie merceologiche.

La/e categoria/e merceologica/che alla quale il Soggetto richiedente si vuole iscrivere, deve trovare debito riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

L'IGEA si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Articolo 4 (Soggetti Ammessi e Requisiti di Ammissione Elenco Operatori Economici)

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii.;
- d) Insussistenza sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Inesistenza di piani di emersione di cui all'art, 1bis, comma 14, L. 383/2001;
- g) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI LAVORI

- h) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- i) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- k) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI

- l) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- m) capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica;

Articolo 5

(Modalità di iscrizione Elenco Operatori Economici)

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente in via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'IGEA Spa, www.igeaspa.it, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione all'Albo Fornitori LAVORI e all'Albo Fornitori BENI E SERVIZI dell'IGEA Spa.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, L'operatore economico dovrà autenticarsi, compilare la propria anagrafica e quindi procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni potranno procedere direttamente alla compilazione dell'istanza autenticandosi direttamente nella sezione "Login" inserendo le credenziali di accesso al sistema. In caso

di smarrimento delle stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, IGEA S.p.A. ha introdotto un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non andrà buon fine.

Una volta compilate tutte le sezioni dell'istanza, questa dovrà essere stampata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

All'istanza dovranno essere allegati un documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore, l'attestato di qualificazione SOA e di qualità aziendale, se possedute.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti dovrà essere scansionata in formato PDF e trasmessa attraverso lo stesso applicativo.

In alternativa, la domanda di partecipazione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante, con tutti i suoi allegati, dovrà essere contenuta in un plico chiuso e inviata, mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'IGEA Spa in Località Campo Pisano - 09016 IGLESIAS e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori - Domanda di iscrizione".

L'IGEA non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le apposite istruzioni ed avvertenze per la compilazione delle schede, qualora non sufficientemente esaustive nei form stessi, sono reperibili nell'apposita area dedicata alle faq.

L'accoglimento dell'istanza debitamente compilata avverrà automaticamente con la chiusura della stessa da parte del Soggetto richiedente .

L'iscrizione all'Albo Fornitori sarà confermata tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione e potrà essere verificata all'interno del sistema.

Le domande che risultino complete e regolari verranno approvate nell'ordine cronologico progressivo di chiusura. Farà fede a tale scopo la data e l'ora di chiusura della procedura di iscrizione online.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'elenco operatori economici formato da IGEA SpA si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati a segnalarsi e non ancora inclusi potranno presentare in ogni momento la domanda d'inserimento.

Articolo 6

(Modalità di aggiornamento Elenco Operatori Economici)

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nella graduatoria dell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento dei requisiti di cui all'art.4, lettera h),i)k e lettera l), m) del presente Disciplinare.

IGEA procederà, pertanto, nel mese di Novembre ad inviare a tutti gli operatori economici iscritti all'albo apposita e-mail di richiesta dell'aggiornamento, fissando un termine perentorio non superiore a 15. gg. solari e consecutivi .

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dalla graduatoria. IGEA SpA provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza.

In caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà reinserito in coda alla graduatoria nella prima posizione utile. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Articolo 7

(Verifiche)

L'IGEA effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art.8 del presente Disciplinare.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i

dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, per gli operatori economici iscritti privi di attestazione SOA che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori LAVORI, l'IGEA S.p.A. avvierà la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR n. 207/2010. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta via pec o via fax, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.

Agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori BENI E SERVIZI, l'IGEA Spa avvierà la verifica richiedendo di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta, i requisiti di carattere professionale dichiarati, mediante la presentazione della seguente documentazione:

- copie dei bilanci di esercizio relativi al triennio precedente, corredati dalle note di deposito e relativi allegati per le società di capitali;
- copie delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA relative al triennio precedente per i soggetti non tenuti al bilancio;
- dichiarazioni di buona esecuzione del servizio rilasciate da enti pubblici o soggetti privati comprovanti l'avvenuta effettuazione nel biennio precedente dei servizi e forniture analoghi dichiarati, riportanti il periodo di esecuzione e i relativi importi.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati come il ritardo nella trasmissione della documentazione di cui sopra rispetto al termine perentorio indicato comporteranno l'esclusione e la decadenza dall'elenco.

Articolo 8 (Informazioni Generali)

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gara saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicate dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'albo fornitori.

Al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni si invitano tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione. dedicata ai riferimenti per le comunicazioni.

Qualora l'impresa, non disponendo di un indirizzo PEC, indicasse un indirizzo di posta elettronica ordinaria, IGEA S.p.A. si ritiene sollevata da qualsiasi onere o responsabilità in ordine al mancato o errato recapito.

Articolo 9

(Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Elenco Operatori Economici)

Le ditte rimangono iscritte nell'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'IGEA, nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'IGEA comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'IGEA decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'IGEA, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da entrambe le sessioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall'IGEA il nulla osta per una nuova iscrizione.

La cancellazione potrà, inoltre intervenire su iniziativa dell'interessato.

Articolo 10

(Criteri di gestione e movimentazione dell'Elenco Operatori economici)

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gara verranno inoltrate solo ed esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno la graduatoria costituita secondo il criterio di rotazione con scorrimento sistematico.

L'invito alla procedura di gara determinerà lo scorrimento dell'operatore economico in coda alla graduatoria.

In caso di gare che prevedono una qualificazione in più categorie SOA, prevalente e scorporabile, l'invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente per una classifica pari all'importo complessivo dei lavori.

Gli operatori economici da invitare alle procedure di gara sono individuati come di seguito evidenziato:

COTTIMI FIDUCIARI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 e del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di IGEA S.p.A :

- per importi inferiori ad € 40.000,00: affidamento diretto del RUP con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire.
- per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e fine ad € 200.000,00: invito rivolto a 5 operatori economici estrapolati dall'elenco operatori economici in ordine di graduatoria eventualmente integrati da altri operatori economici reperiti sul mercato .

PROCEDURE NEGOZiate PER LAVORI:

Come evidenziato dalla determina n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'elenco operatori economici può essere utilizzato per svolgere indagini di mercato al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. Così distinte:

- Procedure Negoziato per importi inferiori a € 500.000,00: invito rivolto ad almeno 5 operatori economici in possesso della qualificazione richiesta estrapolati dall'elenco operatori economici in ordine di graduatoria.
- Procedure Negoziato per importi pari o superiori a € 500.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00: invito rivolto ad almeno 10 operatori economici in possesso della qualificazione richiesta estrapolati dall'elenco operatori economici in ordine di graduatoria.

Come disposto dall'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. il RUP potrà in ogni caso segnalare ulteriori operatori economici in possesso della qualificazione richiesta.

Articolo 11

(Trattamento dei dati Personali)

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in

qualsiasi memento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, Località Campo Pisano.

Con l'iscrizione all'Albo Fornitori l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Articolo 12
(Norma di coordinamento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.